



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA l'istanza prot. n.ZETA/CZ099/03/03.c del 27/01/2026, con cui la Società ZETA S.r.l., su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., ha richiesto una proroga, fino al 07/02/2026, dell'Ordinanza n.92/2025 del 01/12/2025 relativa ai lavori di rimozione di trovanti in calcestruzzo, antistanti alla banchina Trento (accosto A10) del porto di Venezia;

VISTA la nota prot. n.2919 del 27/01/2026, con cui il Provveditorato Interregionale OO.PP. del Triveneto – Ufficio 4 – Tecnico – Opere Marittime per il Veneto, ha autorizzato, ai sensi della Legge n. 366/1963, l'esecuzione di uno spianamento dei sedimenti marini, al fine di conferire uniformità al fondale oggetto dei lavori;

VISTA la propria Ordinanza n.92/2025 del 01/12/2025 in epigrafe richiamata;

VISTA l'autorizzazione n.413/2025, rilasciata del 26/11/2025 alla Società istante, come prorogata fino al 07/02/2026, con cui la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni per l'impiego dei mezzi navali destinati ai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

L'Ordinanza n.92/2025 del 01/12/2025 in epigrafe richiamata, è prorogata **fino al 07/02/2026**.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n.171/2005 e ss.mm.ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI